

Oggetto

Con i loro ricorsi fondati sull'articolo 263 TFUE, le ricorrenti chiedono l'annullamento del regolamento delegato (UE) 2020/217 della Commissione, del 4 ottobre 2019, che modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele e che rettifica lo stesso regolamento (GU 2020, L 44, pag. 1), in merito alla classificazione e all'etichettatura armonizzate del biossido di titanio in polvere contenente $\geq 1\%$ di particelle con diametro $\leq 10\ \mu\text{m}$.

Dispositivo

- 1) Le cause riunite T-279/20 e T-288/20 e la causa T-283/20 sono riunite ai fini della sentenza.
- 2) Il regolamento delegato (UE) 2020/217 della Commissione, del 4 ottobre 2019, che modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele e che rettifica lo stesso regolamento, è annullato nella parte relativa alla classificazione e all'etichettatura armonizzate del biossido di titanio in polvere contenente l'1% o più di particelle con diametro inferiore o pari a $10\ \mu\text{m}$.
- 3) La Commissione europea è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute, nella causa T-279/20, dalla CWS Powder Coatings GmbH, dalla Billions Europe Ltd e dalle altre parti intervenienti i cui nomi figurano in allegato, dalla Ettengruber GmbH Abbruch und Tiefbau, dalla Ettengruber GmbH Recycling und Verwertung e dalla TIGER Coatings GmbH & Co. KG, nella causa T-283/20, dalla Billions Europe e dalle altre parti ricorrenti i cui nomi figurano in allegato, dal Conseil européen de l'industrie chimique — European Chemical Industry Council (Consiglio Europeo delle Industrie Chimiche; Cefic), dal Conseil européen de l'industrie des peintures, des encres d'imprimerie et des couleurs d'art (Consiglio europeo dell'industria delle vernici, degli inchiostri da stampa e dei colori per belle arti; CEPE), dalla British Coatings Federation Ltd (BCF), dall'American Coatings Association, Inc. (ACA), dalla Mytilineos SA e dalla Delfi-Distomon Anonymos Metalleftiki Etaireia e, nella causa T-288/20, dalla Brillux GmbH & Co. KG, dalla Daw SE, dalla Billions Europe e dalle altre parti intervenienti i cui nomi figurano in allegato, dalla Sto SE & Co. KGaA e dalla Rembrandtin Coatings GmbH.
- 4) Il Regno di Danimarca, la Repubblica francese, il Regno dei Paesi Bassi, il Regno di Svezia, la Repubblica di Slovenia, il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) si faranno carico ciascuno delle proprie spese.

(¹) GU C 222 del 06.07.2020.

Sentenza del Tribunale del 16 novembre 2022 — Paesi Bassi / Commissione

(Causa T-469/20) (¹)

[«Aiuti di Stato – Legge dei Paesi Bassi che vieta l'utilizzo del carbone per la produzione di energia elettrica – Chiusura anticipata di una centrale elettrica a carbone – Attribuzione di un'indennità – Decisione di non sollevare obiezioni – Decisione che dichiara l'indennità compatibile con il mercato interno – Assenza di qualificazione espressa come "aiuto di Stato" – Ricorso di annullamento – Atto impugnabile – Ricevibilità – Articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/1589 – Certezza del diritto»]

(2023/C 24/48)

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrente: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: M. Bulterman, M. de Ree e J. Langer, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: H. van Vliet, B. Stromsky e D. Recchia, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull'articolo 263 TFUE, il Regno dei Paesi Bassi chiede l'annullamento della decisione C(2020) 2998 final della Commissione, del 12 maggio 2020, relativa all'aiuto di Stato SA. 54537 (2020/NN) — Paesi Bassi, Divieto di utilizzo del carbone per la produzione di energia elettrica nei Paesi Bassi.

Dispositivo

- 1) La decisione C(2020) 2998 final della Commissione, del 12 maggio 2020, relativa all'aiuto di Stato SA. 54537 (2020/NN) — Paesi Bassi, Divieto di utilizzo del carbone per la produzione di energia elettrica nei Paesi Bassi, è annullata.
- 2) La Commissione è condannata alle spese.

(¹) GU C 348 del 19.10.2020

Sentenza del Tribunale del 23 novembre 2022 — Bowden e Young/ Europol

(Causa T-72/21) (¹)

(«Funzione pubblica – Agenti temporanei – Personale Europol – Recesso del Regno Unito dall'Unione – Perdita della cittadinanza di uno Stato membro – Risoluzione del contratto – Articolo 47, lettera b), iii), del RAA – Domanda di deroga alla condizione di assunzione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), del RAA – Rifiuto di concedere una deroga – Obbligo di motivazione – Diritto di essere ascoltato – Durata del procedimento amministrativo – Termine ragionevole – Legittimo affidamento – Parità di trattamento – Interesse del servizio – Dovere di sollecitudine – Errore manifesto di valutazione»)

(2023/C 24/49)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Ian James Bowden (L'Aia, Paesi Bassi), Janey Young (L'Aia) (rappresentante: N. de Montigny, avvocato)

Convenuta: Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (rappresentanti: A. Nunzi, O. Sajin e C. Falmagne, agenti, assistiti da D. Waelbroeck e A. Duron, avvocati)

Oggetto

Con il loro ricorso fondato sull'articolo 270 TFUE, i ricorrenti chiedono l'annullamento delle decisioni dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol), del 30 marzo 2020, con le quali quest'ultima ha rifiutato di concedere loro una deroga al requisito di cittadinanza di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea (in prosieguo: il «RAA») e ha, di conseguenza, posto fine ai rispettivi contratti sulla base dell'articolo 47, lettera b), iii), del RAA.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il sig. Ian James Bowden e la sig.ra Janey Young sono condannati alle spese.

(¹) GU C 98 del 22.3.2021.